



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Comunale 30/06/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI-TARI- MODIFICHE E APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **21:15** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott. Giampiero Vangi, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BROTINI FRANCESCA	Consigliere	P	
3	PROSPERI ELENA	Consigliere	P	
4	TONI DAVIDE	Consigliere		A
5	GIORNI LEONARDO	Consigliere	P	
6	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
7	COSTAGLI MORENO	Consigliere	P	
8	SANTINI VANIA	Consigliere		A
9	PECORINI DANIELE	Consigliere	P	
10	CECCONI JESSICA	Consigliere	P	
11	MANCINI DANIELA	Consigliere	P	
12	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
13	ROVAI SUSANNA	Consigliere		A
14	BARONTINI SIMONE	Consigliere		A
15	INNOCENTI ALBERTO	Consigliere	P	
16	BARBATO GIANLUCA	Consigliere	P	
17	CIATTINI BRUNO	Consigliere	P	
			13	4

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: BROTINI FRANCESCA, PECORINI DANIELE

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

VISTO l'art. 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 25, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevedeva l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares, disponendo la contestuale soppressione, a partire dalla medesima data, di *“tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”*;

TENUTO CONTO, pertanto, che al 31.12.2012 cessava l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale, sostituita dalla TARES;

EVIDENZIATO, pertanto, che al 31.12.2013 cessava l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES e subentrava la TARI;

CONSIDERATO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato abrogato dall'art. 1, comma 704, L. 27 dicembre 2013, n. 147;

EVIDENZIATO che la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n.147/2013, ha istituito e disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, modificata successivamente con:

- il D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.68,
- il D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n.80,
- il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014, n.89,
- la L. 23/12/2014, n. 190, legge di stabilità dell'anno 2015,
- il D.L. 19/06/2015, n. 78,
- la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016),
- la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017),
- la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018),
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019);

VISTO il disposto dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla Tari;

RICORDATO che:

- con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014, è stata deliberata l'istituzione della IUC



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

nella sua componente – TARI, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 639, della L. n. 147/2013;

- con atto di Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti-TARI, successivamente modificato con atto C.C. n. 52 del 30/07/2015, atto C.C. n. 48 del 30/04/2016, atto C.C. n. 21 del 31/03/2017, atto C.C. n. 12 del 27/03/2018;

PRESO ATTO che la TARI è la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), eccetto le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, con i commi da 739 a 783, è stata ridisciplinata l'imposta municipale propria (IMU);

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2020;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, nell'attuare la direttiva comunitaria n. 2018/851, tra l'altro ha:

- fornito una nuova definizione e classificazione dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2022;
- eliminato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani prima riconosciuto ai Comuni;
- previsto la possibilità per le utenze non domestiche di scegliere di avvalersi degli operatori privati per il recupero dei propri rifiuti urbani;

PRESO ATTO che è, quindi, necessario adeguare la disciplina regolamentare alle innovazioni legislative introdotte;

ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito delle sopra ricordate innovazioni legislative, si ritiene opportuno approvare un nuovo Regolamento, apportando modifiche al Regolamento vigente, per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall'anno d'imposta 2021;

VISTI i seguenti allegati:

- l' "Allegato A" riportante il Regolamento attualmente in vigore;
- l' "Allegato B" con evidenziate le modifiche apportate;
- l' "Allegato C", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, predisposto dal Servizio Tributi comunale e realizzato in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

VISTI:

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”;
- il Decreto Legge 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021;
- l'art. 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che ha differito al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che ha fissato al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2021;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

CONSIDERATO che, in base all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei costi definiti dal piano finanziario;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

RICORDATO che con atto del Consiglio Comunale n. 73 del 28.12.2020, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e tutti i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 30.12.2020, avente ad oggetto: "*Piano esecutivo 2021/2023: approvazione*";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

UDITO l'intervento del Consigliere Ciattini;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:

a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;

b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:
voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Pecorini, Cecconi, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico);
contrari n. 3 (Innocenti, Barbato, Ciattini - Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi);
astenuti n. 0;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** che, quanto premesso in narrativa, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **APPROVARE** le modifiche al “*Regolamento per la disciplina sulla tassa dei rifiuti-TARF*”, approvato con atto C.C. n. 36 del 30/09/2020, “*Allegato A*” (regolamento vigente antecedente a tale delibera) ed “*Allegato B*” (modifiche effettuate sul regolamento vigente);
3. di **APPROVARE** l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)- “*Allegato C*” predisposto dal Servizio Tributi comunale;
4. di **DARE ATTO** che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
5. di **INCARICARE** l’Ufficio Servizi Finanziari e Tributi di provvedere all’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
6. di **INVIARE** la presente deliberazione al gestore del servizio di raccolta rifiuti Alia SpA.;
7. di **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area 1;
8. di **DICHIARARE** il presente atto, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione palesemente espressa che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Pecorini, Cecconi, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico); contrari n. 3 (Innocenti, Barbato, Ciattini - Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi); astenuti n. 0.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampiero Vangi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.